

Documento Programmatico per la Sicurezza: cosa cambia?

Il d.l. 9 febbraio 2012, n.5 – convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n.82) – ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare l'obbligo - in capo a titolari di trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato mediante strumenti elettronici - di redigere e aggiornare, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). L'abolizione del DPS ha anche comportato l'abolizione dell'obbligo di riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

La notizia dell'eliminazione del DPS, però, rischia di far veicolare un messaggio fuorviante, cioè che gli adempimenti relativi alla privacy siano scomparsi. In realtà viene meno *una* delle incombenze, ma l'art. 34 del Codice in materia di protezione di dati personali e il relativo Allegato B, il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, restano applicabili dovendo quindi i titolari del trattamento provvedere a predisporre le misure sotto riportate:

- a) l'autenticazione informatica;
- b) l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

E' chiaro che ora i titolari del trattamento dovranno concentrarsi sulla **verifica effettiva** dell'adozione delle misure contenute nell'art.34 e nell'Allegato B - Disciplinare tecnico - se pur orfani del DPS. Si comprende, altresì bene, che sarebbe comunque utile e opportuno predisporre un **documento interno** che descriva dettagliatamente l'organizzazione e le politiche di privacy adottate e che coincida nella logica con il DPS, senza però rispondere ai criteri fino ad ora imposti dal Garante come l'elenco degli elementi costitutivi indicati al punto 19 dell'Allegato B (elenco dei

trattamenti, distribuzione dei compiti e delle responsabilità; analisi dei rischi che incombono sui dati; misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e così via).

Tutto ciò affinché il titolare, in caso di problemi o controlli, possa dimostrare nei fatti, al di là dei formalismi, di avere adottato i modelli organizzativi e le misure logiche, fisiche, elettroniche di sicurezza per proteggere i dati, a comprova dell'attenzione costante del titolare stesso agli adempimenti che il Codice continua a prescrivergli.

Per quanto riguarda poi il valore storico del DPS è da ritenere opportuno conservare il DPS stesso, redatto nei termini dell'anno o degli anni precedenti, dimostrando così di essere stati in regola con l'adempimento all'epoca in cui l'obbligo sussisteva.

Concludendo, ed in attesa del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, passano in secondo piano gli aspetti formali legati ai documenti, ma permane forte l'aspetto concreto riguardante il rispetto reale delle misure di protezione dei dati personali.

Alla fine di questo tortuoso percorso saremo forse più pronti ad adottare una sorta di disciplinare tecnico delle procedure di gestione della privacy per la creazione di una vera e propria *Policy di Privacy*.

Michela Tibasco
Orietta Valdisolo

Michela Tibasco, Laureata in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, conseguita all'Università di Padova nel 1982.

Per i 12 anni successivi alla laurea è dipendente pubblica a livello direttivo. Dal 1995 collabora come libera professionista con studi professionali, dei più svariati settori, in materia di Privacy e procedura amministrativa.

Dal 2001 ad oggi ha tenuto numerosi convegni e corsi sulla Privacy, rivolti a svariate categorie professionali e commerciali.

Presta consulenze in materia amministrativa (stesura convenzioni e regolamenti).

Dal 2009 collabora in qualità di esperta in materia e procedura amministrativa al progetto innovativo **ePRIVACY**, soluzione web per la consulenza in materia di Privacy.

Orietta Valdisolo, Laureata in Matematica, dopo la laurea lavora 14 anni per società di informatica nel settore bancario occupandosi di analisi, progettazione, realizzazione sistemi di agenzia bancaria, conduzione di progetto, system integration.

Dal 1995 si propone come freelance e realizza applicazioni software personalizzate fra cui: Contabilità ordinaria di professionista; Gestione didattica e amministrativa per Istituti scolastici; Segreteria didattica, contabilizzazione introiti, registro soci per scuole private; Rilevazione, determinazione prezzi, andamento vendite e margine; Registro soci e registrazione ordini per gruppo di acquisto.

Dal 2009 ha dato vita al progetto innovativo **ePRIVACY**, soluzione web per la consulenza in materia di Privacy, al quale tuttora collabora in qualità di responsabile area tecnica.